



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Latina

copia

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*Servizi:Economico-Finanziario.*

N° 215 DATA 27.05.2011	<b>OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, nei giorni 09-10/08/2011, nello spazio antistante il campo di pallavolo di San Lorenzo, per festeggiamenti in onore di S. Lorenzo al sig. Baratta Luigi per il Comitato Quartiere S. Lorenzo.</b>
------------------------------	--

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 17.02.2011 prot. 2758 dal sig. Baratta Luigi, nato a Priverno il 01/10/1938 ed ivi residente in Via Tr. Montanino, 19, in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato Quartiere San Lorenzo, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante il campo di pallavolo di San Lorenzo con gazebo (mq. 20), tavoli e sedie e pedana in legno (circa mq. 10), con intrattenimenti musicali, nei giorni 09-10 agosto 2011, per festeggiamenti in onore del Santo medesimo;

Visto il parere espresso dal Responsabile del locale Comando Vigili Urbani in data 09.05.2011, prot. 808, condizionato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art. 63 del Dec. Leg. vo n. 446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib. C.C. n. 59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art. 18;

### CONCEDE

al sig. **BARATTA LUIGI, c.f. BRTLGU38R01G698T**, in qualità di Presidente pro-tempore del **Comitato Quartiere San Lorenzo**, Priverno, di occupare il suolo pubblico nei giorni 09-10 agosto 2011 nello spazio antistante il campo di pallavolo di San Lorenzo, con posizionamento di una pedana in legno, gazebo, tavoli e sedie, con intrattenimento musicale per festeggiamenti in onore del Santo medesimo, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che sia assicurato il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione determinando altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art. 18 del regolamento vigente;

#### **Il concessionario ha l'obbligo di:**

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante l'uso e la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esonerando l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso di detto impianto;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al

termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle eventuali attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, rinunciare in forma scritta, all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30/05/2011**;

**Q**- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **30/5/2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La copia è conforme all'originale  
Priverno lì **30/05/2011**

www.AlboPretorio.me.it 30/05/11